CAMERA DEI DEPUTATI N. 3114

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LEPORE

APPROVATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 dicembre 1952 *(Stampato n. 2515)*

Norme integrative dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 dicembre 1952

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli impiegati in servizio di ruolo alla data del 23 marzo 1939 i quali posteriormente a tale data abbiano conseguito per concorso il passaggio a gruppo superiore sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 9° dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Nei confronti del personale di gruppo *C*, per il quale la promozione per esame sia prevista dai singoli ordinamenti per un grado diverso dall'XI, il 7° comma della legge citata si applica con riferimento a tale grado.

Il computo dei posti da conferire in soprannumero di cui al 7° comma della legge 5 giugno 1951, n. 376, è effettuato ogni volta che si debba procedere a promozioni a posti di organico.

Qualora, dopo l'entrata in vigore della citata legge, siano stati effettuati scrutini per promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di

gruppo *B* e XI di gruppo *C* in applicazione dell'articolo 13 della legge medesima o in base alle normali disposizioni, le promozioni conferite ai sensi del presente articolo vanno riportate alla data di decorrenza delle ultime effettuate per lo stesso grado e gruppo, sempre che gli interessati possedessero a tale data, a norma del 6° comma del predetto articolo 13, l'anzianità necessaria per aspirare alla promozione.

I promossi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria degli scrutini dopo tutti i candidati che hanno conseguita la promozione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.

ART. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle della presente legge.

ART. 3.

Il personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, ha maturato l'anzianità richiesta ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori a termini dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può presentare la istanza prevista dall'articolo 1 della succitata legge n. 376 entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il personale che si vale della facoltà prevista nel comma precedente sarà collocato nei ruoli speciali transitori nell'ordine che deriva considerando la data di entrata in vigore della presente legge come la data di compimento dell'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.